



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Oristano
Sezione Lavoro

IL GIUDICE DEL LAVORO

letti gli atti del proc. n. **439/2015** RLPA

sciogliendo la riserva formulata:

- premesso che la presente controversia ha per oggetto l'impugnazione di un licenziamento ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall'articolo 1, comma 42°, della legge 28 giugno 2012 n. 92; ed è stata proposta e trattata nelle forme prescritte dall'articolo 1, commi 48° e seguenti, della legge 28 giugno 2012 n. 92;
- osservato che la controversia risulta adeguatamente istruita sulla base delle produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto delle prescrizioni in materia istruttoria contenute nell'articolo 1, comma 49°, della legge 28 giugno 2012 n. 92, senza necessità di ulteriori approfondimenti;
- visto l'articolo 1, comma 49°, della legge 28 giugno 2012 n. 92;

OSSERVA

Con ricorso depositato inizialmente in data 1 giugno 2015, successivamente riassunto in data in data 26 ottobre 2015 nei confronti dei curatori fallimentari della cooperativa resistente, i signori:

CONGIU CARMELO GIOVANNI (CNGCML60L16G113J) residente a Oristano Via Quasimodo n.13; CASULA BRUNO (CSLBRN57D01F271P) residente a Oristano Via Gennargentu n. 2; MELONI GIANFRANCO (MLNGFR62H05E400Q) residente a Oristano Via Canepa n. 46; OPPO PIETRO (PPOPRT69T16G113N) residente a Paulilatino (OR) Via Roma n. 49;

rappresentati e difesi come in atti, evocavano in giudizio la SOCIETÀ COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA, successivamente dichiarata fallita con sentenza n° 113 del 7 ottobre 2015 del tribunale di Cagliari, esponendo quanto segue:

1) I ricorrenti hanno lavorato tutti alle dipendenze della soc. Coop. Vigilanza Sardegna, con sede in Cagliari Via Grecale n. 9;

in particolare:



CONGIU CARMELO, oltre ad essere socio, ha prestato la propria attività lavorativa in favore della società cooperativa Vigilanza Sardegna continuativamente dal 09.10.1981 al 15.04.2015, data in cui veniva licenziato;

CASULA BRUNO, anch'egli socio, ha lavorato continuativamente dal 26.02.1979 al 15.04.2015, data in cui veniva licenziato;

MELONI GIANFRANCO, anch'egli socio, ho prestato attività lavorativa ininterrottamente dal 26.07.1993 fino al 15.04.2015, data in cui veniva licenziato.

OPPO PIETRO, assunto il 14.05.2004 ha lavorato continuativamente fino al 15.04.2015;

2) Le mansioni cui i ricorrenti erano adibiti erano quelle tipiche della guardia giurata, inquadrata al livello 4 del CCNL di categoria. Ovverosia, genericamente tutte quelle attività di sorveglianza e vigilanza dei beni mobili strumentali ed immobili appartenenti a privati e/o enti pubblici;

3) Nell'ambito delle ridette mansioni, i ricorrenti venivano impiegati di volta in volta dalla Vigilanza Sardegna a presidio dei diversi siti individuati nel territorio della Provincia di Oristano sulla base degli appalti affidati;

4) Nessuno dei ricorrenti, così come tutti gli altri dipendenti della Vigilanza Sardegna è stato assunto per l'espletamento di un singolo appalto, ne tantomeno il relazione ad uno specifico sito in cui espletava le mansioni, ma, invero, veniva impiegato a rotazione nei vari presidi secondo le direttive ricevute negli ordini di servizio;

5) Ed in effetti, nonostante il Congiu Carmelo dal 2012 fosse destinato quasi esclusivamente al presidio del Genio Civile di Oristano, in precedenza ha svolto servizio di vigilanza presso l'Ispettorato Agrario, l'Assessorato dei Beni Culturali, il Tribunale di Oristano, l'ENEL uffici Commerciali, il deposito dell'ARST nella Zona Ind. Nord di Oristano, servizio di Ronda notturna, oltre ad alcuni servizi di scorta armata porta valori presso la posta italiani s.p.a. ed presso l'allora Credito Italiano S.p.A., ecc. (all.4);

6) Anche Casula Bruno, nel rispetto degli appalti detenuti dalla Vigilanza, veniva impiegato a presidio dei diversi siti della Demanio, del Genio Civile, della Tutela del paesaggio, ma anche presso gli immobili dell'ENEL, dell'UPIM e dell'ARST di Oristano, l'Istituto Giulio Pastore, oltre al servizio di recupero crediti presso i vari clienti privati abbonati (all. 5);

7) Meloni Gianfranco, invece, fino al dicembre 2014, alternava il servizio a presidio dei vari enti regionali, principalmente presso gli Ufficio Tutela del Paesaggio, Genio Civile ecc., col servizio di scorta armata che effettuava il prelievo e/o la consegna di valori presso tutte le filiali delle Poste Italiane in Oristano e nei paesi limitrofi (Simaxis, Villaurbana, per citarne alcuni) alcuni istituti di credito tra cui il Banco di Sardegna, la Banca di Sassari, la BNL di Oristano.



8) *Oppo Pietro, nel rispetto della rotazione, ha svolto le proprie mansioni presso il presidio del Genio Civile, l'Autoparco delle Forestale, servizio di ronda notturna presso i vari siti della città, diversi cantieri privati (fotovoltaico a Milis), servizio di vigilanza presso la Guardia Medica di Seneghe e Riola, vigilanza presso l'INPS di Oristano e qualche istituto di credito (UNIPOL BANCA di Oristano);*

9) *Sta di fatto che con **raccomandata dell'11.04.2015, ricevuta il 13/04/2015**, ai ricorrenti veniva intimato dalla Vigilanza Sardegna il licenziamento a far data dal 15.04.2015, motivato dalla cessazione del rapporto di lavoro a seguiti del cambio di appalto.*

I ricorrenti censuravano gli intimati licenziamenti, evidenziando in primo luogo l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dalla cooperativa, atteso che non erano stati assunti dalla cooperativa per l'espletamento di specifici appalti, bensì di ogni altra attività sociale. Lamentavano, in seconda battuta, il mancato rispetto della procedura prevista dalla legge 223 del 1991, rappresentando che la cooperativa aveva posto in essere un centinaio di licenziamenti, senza il rispetto delle procedure prescritte dalla legge. Censuravano, infine, la violazione dei criteri di scelta dei dipendenti da licenziare, essendovi dipendenti con anzianità di servizio e carico familiare inferiore al loro, nonché la violazione dell'obbligo di *repechage*, atteso che la cooperativa aveva in essere altri appalti in Sardegna.

Concludevano nei seguenti termini:

In via principale e per le motivazioni espresse, in fatto e diritto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o inefficacia dei licenziamenti intimati ai ricorrenti Congiu Carmelo, Casula Bruno, Meloni Gianfranco e Oppo Pietro, e per l'effetto condannare la convenuta Soc. Coop. Vigilanza Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, Via Grecale n.9, alla reintegrazione dei ricorrenti nonché al risarcimento dei danni subiti per il licenziamento pari alla retribuzione che gli stessi avrebbero percepito dalla data di licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altra attività lavorativa, oltre al versamento dei contributi previdenziali, o a quella maggiore o minore somma che il Giudicante vorrà determinare secondo i criteri di prudenza e equità. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

La società cooperativa VIGILANZA SARDEGNA non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso in riassunzione, in data 12 e 16 novembre 2015, ai tre curatori fallimentari nominati dalla menzionata sentenza del tribunale di Cagliari, e viene dichiarata contumace.

All'udienza del 19 febbraio 2016 il Giudice del lavoro riservava la decisione.



Ciò premesso, il Giudice del Lavoro osserva quanto segue.

Il ricorso deve essere accolto, con annullamento dei licenziamenti intimati ai ricorrenti e loro reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge, per le seguenti ragioni.

Giova in primo luogo precisare che la cooperativa resistente non si è costituita in giudizio, omettendo pertanto di contestare in ogni modo la fondatezza del ricorso, delle argomentazioni, deduzioni e conclusioni dei ricorrenti, nonché omettendo di comparire per l'interrogatorio libero e per il tentativo di conciliazione, comportamenti che questo giudice deve valutare ai sensi dell'articolo 116, comma 2°, CPC.

Nel merito appare opportuno svolgere le seguenti considerazioni.

Questo giudice deve innanzitutto affermare la propria competenza a conoscere dell'odierna controversia, nonostante l'intervenuto fallimento della società cooperativa resistente, essendo la questione dedotta in giudizio relativa allo scioglimento del rapporto di lavoro, e dunque riservata alla cognizione del giudice del lavoro secondo il corrente orientamento giurisprudenziale (*ex multis* Cass. Sez. lavoro 22.12.2011 n. 28211, e in particolare, in caso di domanda di reintegrazione – come nella fattispecie – Cass. Sez. lavoro 27.06.2013 n. 16264).

Come emerge dalla lettura delle lettere di licenziamento dei ricorrenti prodotte agli atti, i licenziamenti sono stati intimati dalla cooperativa resistente in ragione della aggiudicazione ad altre imprese della gara di appalto bandita dalla regione Sardegna per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato, custodia, manutenzione impianti di sicurezza presso gli immobili della regione Sardegna e lavaggio autoveicoli, lotti 1 e 2 per le province di Cagliari, Carbonia - Iglesias, medio Campidano, Ogliastra, Nuoro e Oristano.

Si tratta di motivo manifestamente insussistente, atteso che i ricorrenti, nella loro qualità di soci della cooperativa dalle date di assunzione sopra indicate, non erano stati certamente assunti per l'esclusivo espletamento dell'appalto descritto nella comunicazione di licenziamento, bensì di ogni altro appalto e servizio fornito dalla cooperativa, come peraltro emerge dagli ordini di servizio prodotto agli atti.

Deve pertanto trovare applicazione, nel caso di specie, il disposto dell'articolo 18, comma 7°, della legge 20 maggio 1970 n° 300, come modificato dall'articolo 1, comma 42°, della legge 28 giugno 2012 n° 92, il quale prevede l'applicazione della tutela reintegratoria (mediante richiamo alle disposizioni del comma 4°) in caso di *manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo*. Appare infatti evidente, alla luce delle considerazioni sopra formulate, che il giustificato motivo invocato (cessazione dell'appalto con la



regione Sardegna per servizi di vigilanza, a seguito della sua aggiudicazione ad altre imprese) risulti palesemente insussistente, atteso che la cooperativa ha in essere altri appalti (circostanza che non risulta documentata in atti, ma che peraltro non è stata nemmeno contestata dalla resistente), e che, in ogni caso, i ricorrenti non sono stati assunti esclusivamente in funzione dell'appalto cessato.

La resistente non risulta avere inoltre ottemperato in alcun modo all'obbligo di *repechage*.

Oltreché illegittimo, il licenziamento risulta inoltre nullo per violazione delle prescrizioni dettate, in tema di licenziamento collettivo, degli articoli 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n. 223, non avendo la cooperativa resistente attuato le procedure previste dalla legge, ed essendo pertanto i licenziamenti inefficaci ai sensi dell'articolo 4, comma 12°, e 5, comma 3°, della legge citata. In punto di sussistenza dei requisiti dimensionali prescritti dall'articolo 24 della legge, si osserva che la società cooperativa resistente occupa, per fatto notorio, ben più di 15 dipendenti (circostanza peraltro desumibile anche dal verbale sindacale prodotto come doc. 20), e che, oltre ai quattro ricorrenti che hanno agito nell'odierno giudizio, la resistente ha proceduto al licenziamento di altri sei lavoratori, che hanno impugnato il licenziamento nella causa iscritta al n° 403/2015 R.G., trattata anch'essa all'udienza del 19 febbraio 2016, nonché di un ulteriore lavoratore, che ha impugnato il licenziamento con il ricorso iscritto al n. 921/2015 R.G., trattato anch'esso all'udienza del 19 febbraio 2016.

I licenziamenti dei ricorrenti vengono pertanto annullati, in primo luogo per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto, in secondo luogo per mancato rispetto delle procedure prescritte, in tema di licenziamenti collettivi, dalla legge 23 luglio 1991 n. 223, e per l'effetto la società cooperativa resistente deve essere condannata, ai sensi dell'articolo 18, commi 4° e 7°, della legge 20 maggio 1970 n° 300, come modificato dall'articolo 1, comma 42°, della legge 28 giugno 2012 n° 92, alla immediata reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro, e alla erogazione ai medesimi di una indennità risarcitoria pari alle retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione in servizio, comunque non superiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, maggiorata da interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 429 CPC.

La società cooperativa resistente deve essere inoltre condannata al versamento, per il periodo compreso tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti per i ricorrenti agli enti competenti, maggiorati dagli interessi legali, senza l'applicazione delle sanzioni di legge, come prescritto dalla norma menzionata.

La SOCIETÀ COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA viene infine condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate ai sensi dell'articolo 13, comma 6°, della legge 31



dicembre 2012 n° 247, degli articoli 1, 4 e 28 del Decreto ministeriale 10 marzo 2014 n° 55 e delle tabelle ad esso allegate, nei seguenti termini:

valore controversia: indeterminabile

scaglione di riferimento: da euro 5.200,01 a euro 26.000

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| a) onorari per la fase di studio: | euro 1.300 |
| b) onorari per la fase introduttiva: | euro 600 |
| c) onorari per la fase istruttoria: | euro 600 |
| d) onorari per la fase decisoria: | euro 700 |

TOTALE euro 3.200

+ aumento 60% art.4 c. 2 DM 55/2014 euro 5.120

oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge e rimborso spese per contributo unificato (euro 259).

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro

visti gli articoli 429 CPC e 1, comma 49°, legge 28 giugno 2012 n. 92

accoglie il ricorso per l'effetto:

- 1) annulla il licenziamento intimato ai ricorrenti CONGIU CARMELO GIOVANNI (CNGCML60L16G113J) residente a Oristano Via Quasimodo n.13; CASULA BRUNO (CSLBRN57D01F271P) residente a Oristano Via Gennargentu n. 2; MELONI GIANFRANCO (MLNGFR62H05E400Q) residente a Oristano Via Canepa n. 46; OPPO PIETRO (PPOPRT69T16G113N) residente a Paulilatino (OR) Via Roma n. 49; per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo, e per violazione delle procedure prescritte dalla legge 23 luglio 1991 n° 223;
- 2) ordina alla SOCIETÀ COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA, nella persona dei curatori fallimentari in carica, l'immediata reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro;
- 3) condanna la SOCIETÀ COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA, nella persona dei curatori fallimentari in carica, al pagamento, a favore dei ricorrenti, di una indennità risarcitoria pari, per ciascuno di essi, all'importo delle retribuzioni globali di fatto spettante tra la data del licenziamento e quella della effettiva reintegrazione in servizio, comunque non superiore a 12 mensilità; somme maggiorate dagli interessi legali decorrenti dalle singole scadenze retributive e sino al saldo effettivo e dalla rivalutazione monetaria annuale in base agli indici Istat;
- 4) condanna la SOCIETÀ COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA, nella persona dei curatori fallimentari in carica, al versamento, a favore dei ricorrenti, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti agli enti competenti, maggiorati dagli interessi legali sino al saldo;



- 5) condanna la SOCIETÀ COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA, nella persona dei curatori fallimentari in carica, al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 259 per spese, euro 5.120 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Oristano, addì 8 marzo 2016

Il Giudice
dott. Salvatore Carboni

